



## **PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

# **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA**

### **FONTI NORMATIVE**

Viste le leggi :

- 8 Agosto 1991 n° 264 “Disciplina dell’attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto”;
- 4 Gennaio 1994 n° 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto e della certificazione per conto di terzi”;
- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 Marzo 1997 n° 59”: “La competenza in materia di espletamento degli esami per il conseguimento dell’Idoneità per l’esercizio delle attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto spetta alle Province”;
- Il Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n° 495 “Regolamento del Nuovo Codice della Strada“ e successive modifiche e integrazioni.

### **ART. 1 ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

1.L’attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto su strada si esercita previa Autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

## **ART. 2 DEFINIZIONE**

1. Per attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto si intende lo svolgimento di compiti, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, di consulenza e di assistenza, e quanto ad essi connesso, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato; attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e di adempimenti ad essa connessi, qualora fossero previsti, alla data di entrata in vigore della Legge 264/1991, dalla licenza per disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n° 773.
2. Sono soggetti a tali disposizioni anche le medesime attività esercitate sia dall'Automobile Club d'Italia, sia dagli Uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club d'Italia.

## **ART. 3 AUTORIZZAZIONE**

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto devono ottenere l'Autorizzazione dalla Provincia. Quest'ultima sarà rilasciata al titolare in caso di Impresa individuale, oppure a società di persone o di capitali, e dovrà essere affissa, in modo visibile, nei locali dello Studio in cui ha sede l'attività di Consulenza medesima.

## **ART. 4 PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Il numero di Autorizzazioni per l'esercizio della attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto è determinato, su base Provinciale, ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 9 Dicembre 1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello Provinciale, ed in rapporto con l'indice Provinciale della Motorizzazione Civile, delle Autorizzazioni all'esercizio delle attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto".
2. Il numero delle Autorizzazioni rilasciabili potrà subire variazioni secondo il variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia come risultanti dalla verifica triennale effettuata sulla base dei dati forniti dall'ACI o dal Dipartimento dei trasporti Terrestri o dall'ISTAT.
3. Potranno essere rilasciate nuove Autorizzazioni nei Comuni in cui il numero delle Autorizzazioni esistenti è inferiore al rapporto: veicoli circolanti / 2.400.
4. Ulteriori Autorizzazioni potranno essere rilasciate sulla base della programmazione numerica Provinciale, da definirsi con separato provvedimento;
5. Non assume alcuna rilevanza la distanza fra Studi di Consulenza nell'ambito di uno stesso Comune.

## **ART. 5 REQUISITI E CONDIZIONI ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Nell'ottica dello sviluppo programmato del Settore di cui all'art. 4, l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto è rilasciata a condizione che il richiedente dell'Autorizzazione sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano residente in Italia, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabilito in Italia o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno e residente in Italia;
  - b) Avere raggiunto la maggiore età;
  - c) Non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  - d) Non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - e) Non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
  - f) Di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n° 575 "Disposizioni contro la mafia";
  - g) Essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, di cui all'art. 5 comma III della L. n° 264/91, conseguito previo superamento dell'esame davanti all'apposita Commissione Regionale, o dinnanzi alla Commissione Provinciale ex D.P.R. n° 388/96 e art. 105, comma 3, D. L.vo n° 112/98;
  - h) Disporre di locali idonei, secondo i criteri indicati nell'art. 9;
  - i) Disporre di adeguata capacità finanziaria, mediante attestazione di affidamento bancario, pari ad un importo di almeno € 51.645,69; rilasciato nelle varie forme tecniche da aziende o Istituti di Credito, o Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49, come specificato nell'art. 10;
2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui ai precedenti commi, l'Autorizzazione verrà revocata.

## ART. 6 SOGGETTI RICHIEDENTI L'AUTORIZZAZIONE

1. I requisiti e le condizioni necessari per l'ottenimento dell'Autorizzazione devono essere posseduti :
- a) Nel caso di **impresa individuale, dal titolare;**
  - b) Nel caso di **società di persone,** i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), dell'art. 5 devono essere posseduti da tutti i soci, ed il requisito di cui alla lett. g) dell'art. 5 (**attestato di capacità professionale**) da almeno 1 dei soci stessi;
  - c) Parimenti, nel caso di **società in accomandita,** i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) dell'art. 5 devono essere posseduti da tutti i soci accomandatari, ed il requisito di cui alla lett. g) dell'art. 5 (**attestato di capacità professionale**) da **almeno 1 dei soci accomandatari;**
  - d) Nel caso di **società di capitali** i requisiti di cui agli artt. a), b), c), d), e), f), dell'art. 5 devono essere posseduti dai soci amministratori, ivi compreso il requisito di cui alla lett. g) dell'art. 5 (**capacità professionale**)
  - e) I requisiti di cui alle rimanenti lettere dell'art. 5 devono sussistere in capo alla società.

**ART. 7**  
**DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

1. Nella domanda di rilascio Autorizzazione indirizzata alla Provincia di Reggio Calabria, nella quale deve essere indicato il Comune in cui l'istante intende esercitare l'Attività di Studio di Consulenza e l'ubicazione dello stesso, contenente la richiesta di apertura per una sola sede, redatta in bollo esclusivamente su modello conforme al fac simile redatto dall'Ufficio di cui all'allegato B, debitamente sottoscritta, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, il richiedente dovrà dichiarare i seguenti requisiti personali, morali e professionali, a pena di nullità, resi ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. 28.12.2000 n° 445, attenendosi alle disposizioni di cui al successivo art. 26 :
  - Luogo e data di nascita;
  - Residenza;
  - Cittadinanza;
  - Codice Fiscale / Partita I.V.A.;
  - Denominazione e sede dell'impresa;
  - Possesso dell'attestato di Idoneità Professionale all'esercizio dell'attività, con indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio;
  - Di non ricoprire il medesimo incarico professionale presso altri Studi di Consulenza, anche presso altre Province, e di impegnarsi a non assumerlo successivamente, salvo fuoruscita dalla medesima;
  - Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio;
  - Di non aver riportato condanne penali per uno dei reati previsti dall'art. 3, comma 1, lett. C, della legge n° 264 / 91 ( delitti contro la pubblica amministrazione, artt. 314 – 360 del cp; delitti contro l'amministrazione della giustizia, artt. 361- 401 del cp; delitti contro la fede pubblica, artt. 453 – 498 del cp; delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, artt.499 – 518 del cp, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 – 648 del cp, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo, a cinque anni );
  - o in alternativa di aver subito le condanne da indicare in relazione alle quali è intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione, con indicazione del numero e della data;
  - Di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - Di non essere stato dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento ;
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti :
  - Certificato della Camera di Commercio con dicitura “ antimafia “ per tutte le imprese;
  - Atto costitutivo registrato in originale per le società di persone;
  - “ “ “ “ e statuto, per le società di capitali;
  - Attestato di capacità professionale in originale, conseguito ai sensi dell'art. 5 della L. n° 264/91, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il responsabile professionale dichiara di non prestare analoga attività in altri Studi di Consulenza, anche in forma societaria, presso questa o altre Province;
  - Copia Autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ;
  - Certificati di carichi pendenti e certificato fallimentare;
  - Planimetria e relazione tecnica, redatte da un tecnico abilitato, relativa ai locali, aventi i requisiti di cui al D.M. del 09/11/92, ed elencati al successivo art. 9;

- Certificato di conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti dei locali da adibire all'uso di attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto rilasciato dal Comune, ed Autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL;
  - Contratto di locazione o di compravendita o altro titolo attestante la disponibilità dei locali in originale registrato;
  - Attestazione di capacità finanziaria in originale, redatta secondo le disposizioni di cui al successivo art. 10;
  - Attestazione di versamento effettuato in favore della Provincia di Reggio Calabria per diritti di istruttoria, pari a € 50,00 su cc/13455894.
3. Non sono ammesse domande in cui il rilascio di Autorizzazione venga richiesto per più sedi.
  4. La domanda di rilascio Autorizzazione può essere preceduta da una richiesta di sopralluogo per verificare l'idoneità dei locali necessaria per l'esercizio dell'attività di Consulenza automobilistica. In tale caso la richiesta deve essere corredata da attestazione di versamento di € 100,00 su c.c. n° 13455894 intestato alla Provincia di Reggio Calabria per spese di sopralluogo.
  5. Il versamento è comunque richiesto prima del rilascio dell'Autorizzazione, ed è dovuto in tutti i casi in cui la Provincia proceda alla vigilanza e controllo dell'attività, svolta secondo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni del vigente Regolamento.
  6. Al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione vanno applicate le disposizioni contenute negli artt. 25 e 26 del presente Regolamento, a cui si rimanda integralmente.

## **ART. 8 INIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. L'attività deve essere iniziata entro 30 giorni dal conseguimento dell'Autorizzazione, ed entro i successivi 30 giorni deve essere presentata denuncia di inizio attività presso il registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.
2. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, per motivi debitamente documentati;
3. Qualora l'attività non venga iniziata entro i termini previsti dal presente articolo l'Autorizzazione sarà revocata.

## **ART. 9 LOCALI E STUDI**

1. I locali in cui si esercita l'attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno essere adibiti esclusivamente all'esercizio della predetta attività.
2. I locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere :
  - Un Ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, o con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi;
  - Servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno;
  - Un ingresso autonomo;
  - Un arredamento consono al ricevimento del pubblico.
3. Sono esenti da quanto disposto dal presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/91, fintantoché esercitano l'attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l'impossibilità del reperimento di locali idonei.
4. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previa domanda ed in seguito al regolare rilascio di Autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore competente .

5. Nei locali sede degli Uffici dell'Automobile Club d'Italia possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
6. L'Autorizzazione verrà rilasciata qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 5, ed a seguito della verifica dei locali con esito positivo.

## **ART. 10 CAPACITA' FINANZIARIA**

1. Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia un'Autorizzazione per esercitare attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto, dovranno dimostrare di disporre di un'adeguata capacità finanziaria mediante un'attestazione di affidamento bancario nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di :
  - a) Aziende o istituti di credito;
  - b) Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
2. L'attestazione secondo lo schema allegato, deve fare riferimento ad un importo almeno pari a € 51.645,50, e non può essere raggiunto mediante frazionamenti concessi da più istituti o società finanziarie.

## **ART. 11 RESPONSABILITA' PROFESSIONALE**

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di Consulenza dei mezzi di trasporto grava sul titolare in caso di impresa individuale, o, nel caso di società, sull'amministratore o sul legale rappresentante, sul socio accomandatario secondo quanto individuato dalla società stessa all'atto della richiesta di rilascio di Autorizzazione o di variazione della stessa previa Autorizzazione della Provincia, in possesso dell'attestato di capacità professionale.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al precedente comma 1, lo Studio può avvalersi di dipendenti e di collaboratori familiari, risultanti dall'atto notarile di costituzione di impresa familiare e regolarmente denunciati agli Istituti assistenziali e previdenziali, **per gli adempimenti puramente esecutivi**, da svolgere anche presso Uffici Pubblici.
3. Lo Studio può altresì avvalersi, per i medesimi adempimenti puramente esecutivi, anche di associati in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 del Codice Civile.
4. I dipendenti, i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione, di cui ai commi precedenti, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso altri Uffici non hanno l'obbligo di essere in possesso dell'attestato di Idoneità Professionale, della cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità Europea.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della Autorizzazione o, comunque, dalla assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o di atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dello Studio dovrà dare comunicazione alla Provincia della acquisizione del soggetto nell'organico del personale;
6. In tutti i casi previsti nel presente articolo, la Provincia rilascia al personale ed al titolare dello Studio di Consulenza apposita tessera di riconoscimento, su richiesta del responsabile dello Studio, al fine di favorirne l'immediata identificabilità ed evitare l'abusivismo nel Settore.
7. L'inserimento di collaboratori non preventivamente comunicato alla Provincia secondo le disposizioni del presente articolo verrà sanzionato come irregolarità secondo quanto disposto dal successivo art. 22.

8. Nell'ipotesi di titolarità , in capo ad un medesimo soggetto , di più Studi di Consulenza , fermo restando il possesso in capo al titolare di tutti i requisiti prescritti all'art. 5 , è fatto obbligo allo stesso di adibire presso ogni Studio di Consulenza un **preposto** legittimato ad agire in nome e per conto del titolare stesso , a tempo indeterminato , previo assenso rilasciato dalla Provincia nel contesto dell'Autorizzazione.
9. Il preposto deve essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 comma 1 lett. a), b), c) ,e) ed f) della legge n° 264 / 91 , ed inoltre non deve ricoprire il medesimo ruolo in altre imprese , anche in altre Province .

## **ART. 12**

### **MODIFICHE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Sono soggette al rilascio di una nuova Autorizzazione e soggiacciono ai requisiti e agli adempimenti previsti dall'art. 5 ed alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1 e seguenti, le seguenti fattispecie :
  - a) Ogni mutamento civilistico dell'Impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o il collaboratore familiare o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell'Impresa stessa, purché, per gli studi autorizzati dal 6 Settembre 1991, munito di attestato di Idoneità Professionale;
  - b) Trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
2. Nei casi sopra indicati :
  - a) Il cessionario dovrà richiedere l'Autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5, l'Autorizzazione contestualmente alla revoca dell'Autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto;
  - b) Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società che fosse in possesso dell'attestato di Idoneità Professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, alla Provincia, allegando alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto; l'erede o l'avente causa dovrà comunque essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, lett. c, d, e, f;
  - c) L'Autorizzazione provvisoria concessa agli eredi o aventi causa avrà validità per un periodo di due anni, propagabile per un ulteriore anno qualora sussistano giustificati e comprovati motivi;
  - d) I soggetti subentrati e provvisoriamente autorizzati, entro il periodo suddetto, dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di Idoneità Professionale, nonché della Capacità finanziaria.. In caso contrario, l'Autorizzazione sarà revocata
3. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata in carta legale alla Provincia entro trenta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto; il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'Autorizzazione.
4. L'esercizio dell'attività già autorizzata, in difetto dell'attestato di Idoneità Professionale, senza che sia stata data comunicazione alla Provincia costituisce grave abuso e comporta la

revoca dell’Autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria come sancito dall’art. 23 del presente Regolamento.

5. Il disposto dei precedenti commi si applica anche in caso di recesso dalla Società dell’unico socio in possesso dell’attestato di Idoneità Professionale.
6. Se varia la sola denominazione dello Studio, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale alla Provincia, l’aggiornamento dell’Autorizzazione dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A.
7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e comma 2, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare in carta legale alla Provincia entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all’aggiornamento della Autorizzazione ed alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori, come previsto dall’art. 6;
8. Nel caso in cui lo Studio di Consulenza rimanga privo del soggetto titolare di capacità professionale, è tenuto entro 30 giorni a darne comunicazione al competente Dirigente della Provincia, ed entro 3 mesi è tenuto a procedere all’integrazione dello stesso. In caso contrario può chiedere la sospensione dell’attività per un periodo di 6 mesi, entro il quale dovrà inderogabilmente procedere alla nomina di un nuovo responsabile.
9. Decorso tale periodo senza che si sia proceduto alla nomina del soggetto responsabile l’Autorizzazione sarà revocata.

### **ART. 13 TRASFERIMENTO SEDE**

1. In caso di trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con, istanza in carta legale al Dirigente del Settore, di procedere al rilascio di nuova Autorizzazione presso la nuova sede, allegando la seguente documentazione:
  - Planimetria dei locali in scala 1:100 e relazione tecnica vidimata da un tecnico abilitato;
  - Contratto di locazione o compravendita o altro titolo, atto a dimostrare la disponibilità dei locali, in originale registrato;
  - Certificato di conformità dei locali alle norme urbanistiche vigenti per l’uso cui è destinato, rilasciato dal Comune;
  - Certificato igienico sanitario rilasciato dall’ASL;
  - Copia dell’Autorizzazione in possesso del titolare;
  - Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  - Atto notorio relativo all’attuale permanere degli originali requisiti al momento in cui l’Autorizzazione è stata rilasciata;
  - Attestazione di versamento di € 50,00 per spese istruttorie, sul c/c n° 13455894 intestato al Settore Trasporti – Provincia di Reggio Calabria;
  - Attestazione di versamento di €. 100 per spese di sopralluogo, su c/c n° 13455894 intestato al Settore Trasporti – Provincia di Reggio Calabria.
2. Non è ammesso trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza la preventiva Autorizzazione da parte della Provincia, pena la revoca dell’Autorizzazione originariamente rilasciata.
3. Non è ammessa richiesta di Autorizzazione all’apertura di sedi secondarie, poiché in tal caso il rilascio di apertura alla nuova Sede sarà considerata nuova Autorizzazione e come tale soggetta alle limitazioni numeriche di cui all’art. 4 ed ai requisiti di cui all’art. 5.

**ART. 14**  
**ULTERIORI SOGGETTI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI**  
**CONSULENTE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche dall'Automobile Club d'Italia, dall'Automobile Club Provinciale e dalle rispettive delegazioni dirette od indirette;
2. Le delegazioni dirette sono uffici gestiti o dipendenti direttamente dall'Automobile Club d'Italia – Sede Centrale – o dall'Automobile Club Provinciale;
3. Le delegazioni indirette sono uffici che esercitano l'attività di consulenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia o con l'Automobile Club Provinciale;
4. Per poter esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5 settembre 1991 devono conseguire l'Autorizzazione di cui all'art. 3, e sono soggette alla dimostrazione di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per il rilascio della stessa;
5. La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione per le delegazioni dirette ed indirette deve essere presentata dall'Automobile Club d'Italia o dall'Automobile Club Provinciale; l'Autorizzazione sarà rilasciata all'Automobile Club richiedente;
6. L'Automobile Club d'Italia, l'Automobile Club Provinciale e le rispettive delegazioni dirette ed indirette sono soggetti alle disposizioni previste dal presente Regolamento;
7. E' fatto obbligo all'Automobile Club d'Italia e all'Automobile Club Provinciale di comunicare alla Provincia, entro trenta giorni, sia l'estinzione di ogni ufficio o delegazione, sia la costituzione o l'estinzione di ogni rapporto di concessione o di convenzione;
8. Le Autoscuole, individuate dall'art. 123 del D.lgs 285/1992, svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione degli esami per conducenti di veicoli a motore;
9. Le Autoscuole possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto;
10. Le Autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 8 e 9, non devono conseguire l'Autorizzazione per esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

**ART. 15**  
**ATTIVITA' DELLO STUDIO DI CONSULENZA**

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dello Studio.
2. Qualora i suddetti orari subissero variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Studio dovrà depositare in Provincia le tariffe praticate per ciascuna formalità ovvero una dichiarazione di non variazione delle stesse.
5. Una copia delle tariffe, nonché del logo per l'attività dello Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), vistati entrambi dalla Provincia, dovrà essere permanentemente affissa in modo visibile al pubblico, presso i locali dello Studio in cui vengono acquisiti gli

incarichi dei committenti, unitamente all'informativa sulla facoltà di inoltrare reclami sull'operato dello Studio alla Provincia di Reggio Calabria.

6. Nell'esercizio dell'attività di consulenza, il titolare o, in caso di società, gli amministratori, curano la tenuta del registro – giornale, di cui all'art. 6 della L.n° 264/91, sul quale sono annotati gli elementi di identificazione del soggetto fisico o giuridico committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico stesso si riferisce. Non si può, per una formalità commissionata che richiede una pluralità di adempimenti, annotare questi ultimi come separate operazioni, né reiterare la registrazione di una stessa formalità. Qualora l'incarico venga revocato e poi affidato nuovamente, si procede ad una nuova registrazione solamente se sono trascorsi oltre tre mesi dalla revoca.
7. Prima di essere messo in uso, il registro -giornale è numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato, ai sensi dell'art. 2215 del codice civile....
8. Il registro - giornale deve essere curato e compilato in ogni sua parte, non deve recare abrasioni e, se si rendono necessarie cancellazioni, queste devono eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2219 cod. civile.
9. A norma dell'art. 2220 cod. civile, è data facoltà di conservazione del registro - giornale sotto forma di registrazione su supporto di immagini che debbono essere rese leggibili in ogni momento. Le predette registrazioni sono trascritte su supporto cartaceo .
10. Il registro - giornale è conservato, a norma dell'art. 2220 cod. civile, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e deve essere messo a disposizione degli organi competenti al controllo.
11. La mancata disponibilità del libro giornale ai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo costituisce irregolarità cui consegue l'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 22 e seguenti;
12. A tutti gli effetti di legge, la tenuta del registro - giornale con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporto cartaceo nel caso in cui, in sede di controllo, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza ; in ogni caso la stampa su supporto cartaceo va effettuata entro e non oltre 60 giorni dall'ultima trascrizione. (Legge 489 di conversione del DL 10/06/1994, n° 357 art. 7, comma 4 ter)
13. La mancata comunicazione alla Provincia degli orari di apertura al pubblico, il mancato rispetto degli stessi, la mancata comunicazione del periodo di chiusura per ferie, il mancato deposito delle tariffe, la mancata esposizione delle stesse, costituiscono irregolarità sanzionabile ai sensi del successivo art. 22 .

## **ART. 16**

### **RICEVUTA DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA**

1. Il titolare, il dipendente o il collaboratore familiare o associato in partecipazione quando i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida vengono consegnati allo Studio per gli adempimenti di competenza rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti dell'08 febbraio 1992 "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida";
2. Le ricevute di cui al comma 1 devono riportare data e numero progressivo apposto con specifico timbro dello Studio;

3. Le ricevute di cui al comma 1 sostituiscono a tutti gli effetti i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida, previsti dall'art. 180 del C.d.S. per la durata massima di trenta giorni che decorrono dalla data di rilascio della stessa;
4. Alla scadenza dei 30 giorni la ricevuta non potrà essere né prorogata né rinnovata, costituendo tale comportamento rilascio abusivo. I modelli di ricevuta o i supporti cartacei su cui stamparla vanno timbrati e numerati progressivamente dalla Provincia, presso la quale vanno segnalate le generalità dei soggetti abilitati alla sottoscrizione con il deposito della relativa firma. Il numero e la data di rilascio della ricevuta vanno annotati sul registro giornale in corrispondenza della relativa formalità commissionata.
5. Le ricevute di consegna sono predisposte in duplice copia, curate e compilate in ogni parte e non devono recare cancellature o abrasioni. Le copie delle ricevute di consegna sono conservate per un anno dalla data del rilascio.
6. Chiunque abusivamente, ossia pur non sussistendo i presupposti per il rilascio, rilascia la ricevuta di cui al presente articolo, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 347,35 a € 1.376,55, ai sensi del successivo articolo 23, commi 3 e 4;
7. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 e con l'adozione del provvedimento di diffida, di cui al comma 3 e seguenti dell'art. 23.
8. La data di rilascio dovrà essere annotata nella apposita colonna del Registro – Giornale unitamente al numero progressivo della ricevuta stessa.

#### **ART. 17**

#### **CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**

1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso l'archivio dello Studio.
2. Qualora l'archivio sia posto in luogo diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne dovrà essere data comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di deposito del primo documento;
3. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo Studio dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, almeno della documentazione prevista dall'art. 2220 del Codice Civile e dalla normativa in materia tributaria;
4. A richiesta della Provincia, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, lo studio dovrà esibire, copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell'attività di sorveglianza;
5. La mancata esibizione dei documenti e dei registri darà luogo ad emanazione di provvedimento di diffida, ai sensi del successivo art. 22.

#### **ART. 18**

#### **CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

1. E' fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dello Studio di comunicare alla Provincia la cessazione della attività. L'attività dello studio si intende comunque cessata quando, dal Registro – Giornale, non risultino registrate formalità per un periodo superiore a un anno.
2. Entro trenta giorni dalla data della revoca della Autorizzazione verranno annullate tutte le tessere di riconoscimento, che risultino rilasciate.

**ART. 19**  
**SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentante dello Studio la temporanea impossibilità a svolgere l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione dell'attività o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dell'attestato di capacità professionale e dei requisiti personali e morali;
2. La sospensione dell'attività o la nomina di un sostituto è disposta con provvedimento del Dirigente della Provincia, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi.
3. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentatene rientri nell'esercizio dell'attività, l'Autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi;
4. La sospensione dell'attività non autorizzata dalla Provincia comporta la revoca dell'Autorizzazione.

**ART. 20**  
**VIGILANZA**

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia ed ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della L. n° 264 del 08/08/91.
2. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
  - a) i funzionari preposti al servizio;
  - b) La Polizia Provinciale.
3. I soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 2 possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
4. I soggetti di cui al comma 2 effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'Autorizzazione.
5. Qualora nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
6. I controlli tendono ad accertare :
  - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto;
  - b) l'osservanza delle tariffe;
  - c) l'osservanza degli orari di apertura e chiusura al pubblico;
  - d) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute;
  - e) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di Consulenza è stata autorizzata;
  - f) il regolare versamento dell'IPT, anche su segnalazione dei competenti Uffici delegati alla riscossione.

**ART. 21**  
**VIGILANZA SUL VERSAMENTO DELL'I.P.T.**

1. La Provincia è inoltre competente per il controllo sul versamento dell'imposta Provinciale (I.P.T.) sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
2. L'attività di vigilanza, limitatamente alle formalità di iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. può essere esercitata, oltre che dai funzionari individuati al precedente articolo, anche dai Funzionari preposti del Settore competente in materia di Tributi, separatamente e congiuntamente ai Funzionari del Settore Trasporti.
3. Il ritardo totale o il parziale versamento dell'I.P.T, quando questi sono imputabili allo studio di consulenza automobilistica, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 22.
4. L'ingiustificato totale o parziale versamento dell'I.P.T. sarà sanzionato come grave abuso secondo quanto previsto dal successivo art. 23.
5. Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima della emanazione della sanzione o della revoca della Autorizzazione, il Dirigente potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

**ART. 22**  
**APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Commette irregolarità qualsiasi comportamento o fatto posto in essere dal titolare o legale rappresentante dello studio di Consulenza nell'ambito della propria attività, che non sia conforme a quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo altrimenti sanzionabile a norma delle disposizioni vigenti;
2. L'irregolarità è comunicata per iscritto al titolare o legale rappresentante, il quale, entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta di chiarimenti, dovrà far pervenire le proprie giustificazioni per iscritto corredate da eventuali documentazioni in proprio favore;
3. Il Dirigente esamina gli argomenti esposti e i documenti inviati negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro 10 gg. dalla richiesta;
4. Se ritiene fondato l'accertamento, per insufficienza degli elementi rappresentati a difesa, o in mancanza di risposta alla richiesta di chiarimenti, il Dirigente emanerà provvedimento di diffida, (art. 9 comma 2, L. n° 264/91);
5. Con il provvedimento di diffida l'interessato è formalmente invitato a rimuovere il fatto accertato come irregolare, nonché a ripristinare lo "status quo";
6. Quando, a seguito del provvedimento di diffida per irregolarità e nei termini dallo stesso stabilito, ai sensi del comma precedente, il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare, si realizza irregolarità persistente e si procede all'applicazione dell'art. 23 comma 1 e seguenti.

**ART. 23**  
**SOSPENSIONI E REVOCA DELL'ATTIVITA'**

1. Successivamente alla diffida, qualora il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

- da € 516,00 a € 2.582,00 e, contestualmente, l'Autorizzazione di cui all'art. 3 sarà sospesa per un periodo da uno a sei mesi, (art. 9 comma 2, L. n° 264/91);
2. L'Autorizzazione all'esercizio dell'Attività di consulenza è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della L. n° 264/91, in tutti i casi specificamente previsti dal Regolamento, e quando siano accertati gravi abusi. In questi casi si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00 oltre l'eventuale responsabilità civile e penale, (art. 9 comma 3, L. n° 264/91);
  3. Chiunque abusivamente rilasci la ricevuta di cui all'art. 16 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 345,35 a € 1.376,55 (art. 92 comma 3, D.L.vo n° 285 del 30/04/92).
  4. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'Autorizzazione. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 (art. 92 comma 3, D.L.vo n° 285 del 30/04/92).
  5. Chiunque esercita l'Attività di Consulenza senza essere in possesso della relativa Autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 10,329,14, (art. 9 comma 4 L. n° 264/91); ove difetti altresì l'attestato di capacità professionale, si applica l'art. 348 del c.p., (art. 9 comma 4 L.n° 264/91);
  6. Ad ogni altra violazione delle norme contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00 (art. 7 bis D.L.vo n° 267/2000);
  7. Entro 60 gg. dall'avvenuta contestazione o notifica il responsabile della violazione per la quale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta, secondo quanto disposto dall'art. 16 comma 1, L. 24/11/81 n° 689.
  8. Ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. n° 689/81, entro 30 gg. dalla data di contestazione delle violazioni, l'interessato può presentare scritti difensivi e chiedere l'audizione personale. Il Dirigente può disporre l'archiviazione del procedimento ovvero ordinare l'ingiunzione di pagamento. Avverso l'ordinanza – ingiunzione di pagamento può essere opposta opposizione innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.
  9. Nel caso in cui la sanzione amministrativa sia connessa con un reato e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, quest'ultima è applicata dal giudice penale con la sentenza di condanna, a norma dell'art. 24 del c.p.
  10. Qualora il titolare o il legale rappresentante dello Studio sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) l'Autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l'Autorizzazione sarà revocata e sarà contestualmente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo;
  11. Si applicano ai sensi del presente articolo le ipotesi previste dagli articoli :
    - Art. 8, comma 3;
    - art. 12, comma 3;
    - art. 12, comma 4;
    - art. 12, comma 5;
    - art. 12, comma 9;
    - art. 13, comma 2;
    - art. 16, commi 6 e 7;
    - art. 19, comma 3;
    - art. 21, comma 4.

**ART. 24**  
**ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI**

1. Per “Uffici Pubblico”, nell’ambito dell’esercizio della attività di cui all’art. 2, si intendono, a titolo indicativo, la Provincia, l’Ufficio Territoriale del Governo, la Questura, l’ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il Tribunale.
2. L’accesso agli Uffici di cui al comma 1, al fine del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all’art. 2, è consentita ai titolari e, nel caso di società, ai soci, con esclusione dei soci di solo capitale, ai dipendenti dello Studio incaricato, ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione ed ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici, di cui all’art.123 comma 13 del D.lgs 285/1992, che siano in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.
3. L’acceso agli uffici Pubblici di cui al comma 1 è ammesso agli interessati o a persona dagli stessi delegata, purché munita di delega con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, o accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
4. E’ altresì ammesso l’accesso agli Uffici Pubblici, di cui al presente articolo, alle Associazioni di categoria degli Autotrasportatori, presenti, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 Novembre 1995, n° 501, “Interventi per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici sevizi di trasporto”, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1996, n.11, nei Comitati Provinciali e aderenti alle Associazioni Nazionali presenti nel Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, esclusivamente per le formalità relative all’autotrasporto per conto di terzi ed a condizione che l’espletamento delle stesse venga effettuato a titolo gratuito.

**ART. 25**  
**TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

1. La richiesta di rilascio Autorizzazione, compilata, sottoscritta e correlata di quanto indicato all’art. 7 comma 1 del presente Regolamento, va presentata alla Provincia di Reggio Calabria in carta da bollo, o in carta uso bollo resa legale ai sensi di legge, predisposta esclusivamente secondo il fac simile predisposto dall’Ufficio di cui all’allegato B, le cui dichiarazioni ed il contenuto della stessa sono tassativamente previste a pena di nullità, correlata di copia autenticata dell’Attestato di Abilitazione professionale e di attestazione di versamento di € 50,00 effettuato in favore della Provincia di Reggio Calabria, Settore Trasporti, causale “domanda di rilascio Autorizzazione”, su c/c n° 13455894; la mancanza di detti due allegati non consentirà all’Amministrazione di procedere al compimento dell’istruttoria preliminare , sino a quando gli stessi non siano prodotti a corredo della domanda ;
2. Sulla stessa non sono ammesse abrasioni, correzioni, cancellazioni o aggiunte.
3. La Provincia procede all’istruttoria preliminare dell’istanza , comunicando l’esito della stessa all’interessato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda .
4. Laddove la domanda sia affetta da motivi ostativi, ovvero da carenza o insufficienza dei requisiti e delle condizioni personali , morali e professionali, ovvero nel caso in cui nel Comune indicato in domanda non vi sia disponibilità di apertura di Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, la Provincia, entro 30 gg. dal ricevimento della stessa, procederà al rigetto della stessa.

5. In caso di esito favorevole dell'istruttoria preliminare, sarà data comunicazione all'interessato di proseguimento dell'istruttoria conclusiva, per la quale lo stesso dovrà procedere all'integrazione della domanda, con la presentazione della documentazione indicata dal comma 2 dell'art. 7, entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica .
6. Tale termine può essere , per motivate e comprovate ragioni formulate dal richiedente , e favorevolmente valutate dal Dirigente competente , prorogato per una sola volta di ulteriori trenta giorni .
7. Decorsi i termini di cui sopra senza che il richiedente abbia provveduto ad integrare la domanda o la documentazione mancante, l'istanza sarà rigettata ed il richiedente potrà chiedere la restituzione degli atti allegati, con separata istanza.
8. Avverso il rigetto dell'istanza è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi delle Leggi vigenti, entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento.
9. In caso di esito positivo dell'istruttoria conclusiva , si procederà ad effettuare il sopralluogo per la verifica dei locali, e, in caso di esito positivo del sopralluogo, entro i successivi trenta giorni la Provincia procederà al rilascio dell'Autorizzazione .

## **ART. 26**

### **MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Nel caso di più Autorizzazioni richieste nell'ambito di uno stesso Comune , l'Autorizzazione verrà rilasciata a chi avrà presentato domanda per primo .
2. A tal fine fa fede il timbro a data d'ufficio apposto sulla domanda , se consegnata a mano , o il timbro postale apposto sulla raccomandata a.r. , se spedita per posta .
3. La domanda di rilascio Autorizzazione deve essere redatta e corredata secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento a pena di nullità.
4. Il richiedente che abbia presentato domanda di rilascio Autorizzazione per il medesimo Comune, in data contestuale al soggetto al quale è stata rilasciata, conserva tuttavia la priorità nel rilascio dell'Autorizzazione qualora l'Autorizzazione già rilasciata venga , entro sei mesi dalla data del rilascio , revocata d'ufficio per motivi strettamente attinenti al materiale rilascio della stessa (dichiarazioni mendaci o false attestazioni agli atti d'ufficio).
5. In caso di più domande di rilascio di Autorizzazione presentate contestualmente da soggetti diversi per il medesimo Comune al competente Settore della Provincia, e fatte salve le ipotesi di cui sopra, l'Autorizzazione verrà rilasciata secondo i seguenti criteri:
  - a) anzianità di conseguimento dell'attestato di Idoneità Professionale, intendendo come anzianità la data di approvazione della graduatoria degli idonei nella sessione d'esame considerata;
  - b) nel caso di coincidenza della data di anzianità di conseguimento dell'attestato, di Idoneità Professionale nella sessione di esami considerata, si procederà a sorteggio, secondo le modalità all'uopo stabilite, e comunicate in tempo utile agli interessati.
6. Nel caso in cui uno dei richiedenti contestualmente l'Autorizzazione per uno stesso Comune sia già titolare o sia socio amministratore o socio accomandatario di altro Studio di Consulenza nella medesima Provincia, non si farà luogo all'applicazione di criteri di cui al comma 5 del presente articolo, al fine di evitare la concentrazione monopolistica nel settore e favorire la pluralità dei soggetti preposti all'erogazione del servizio.

## **ART.27 ESENZIONI**

### **1. Abilitazione Professionale**

Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge 8 Agosto 1991 n° 264 esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club, uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'Autorizzazione da parte della Provincia, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di Idoneità Professionale;

2. Al fine del rilascio delle Autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal possesso dei requisiti d'idoneità dei locali e di adeguata capacità finanziaria, fatte salve le ipotesi contemplate dai successivi commi;

### **3. Locali**

I criteri stabiliti dal presente Regolamento non si applicano ai locali degli studi di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto che, alla data del 5 Settembre 1991, erano già sede di attività di agenzia per disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il disbrigo di pratiche automobilistiche;

4. Viceversa I criteri stabiliti dal presente Regolamento si applicano alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 8 Agosto 1991 n° 264, trasferiscano la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività di Consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16/12/92, nonché ai successivi aventi causa nei trasferimenti di Autorizzazione, a qualsiasi titolo effettuati, subentrati nell'esercizio dell'attività.

### **5. Capacità Finanziaria**

La dimostrazione di tale requisito non è richiesta agli studi di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto che, alla data del 5 Settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'art. 115 del R.D. 8 Giugno 1931 n° 773.

6. Viceversa la dimostrazione di tale requisito è richiesta agli studi di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto che, pur esercenti l'attività alla data del 05/09/1991, abbiano posto in essere a decorrere dal 16/12/1992, data di entrata in vigore del Decreto Ministro dei Trasporti 09/11/1992, trasformazioni che abbiano comportato la costituzione di una nuova entità giuridica: la fattispecie è nel concreto rappresentata dalla trasformazione da impresa individuale, o familiare, in società, mentre ne è escluso il mutamento da un tipo di società in un altro.

## **ART. 28 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**

1. La Provincia, in collaborazione con le Associazioni di categoria e con i componenti della Commissione di esami per il conseguimento dell'Abilitazione professionale per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, di cui all'art. 5 della L. n° 264/91, programma e coordina corsi di formazione professionale al fine di promuovere l'accesso all'Attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o il suo aggiornamento;
2. Gli stessi organi possono formulare proposte e rendere pareri al Dirigente del Settore competente su questioni di massima connesse all'esercizio dell'attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

**ART. 29**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sostituiscono le disposizioni precedentemente emanate dalla Provincia sulla stessa materia .
2. Per ogni altra ipotesi non espressamente prevista nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento viene data pubblicità mediante affissione all'Albo della Provincia e mediante divulgazione sul sito internet della Provincia di Reggio Calabria.
4. Gli studi di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto su Strada già esistenti sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, entro 90 gg. dalla pubblicazione dello stesso, pena l'applicazione delle sanzioni previste per gli specifici casi ivi considerati.

	<b>Indice</b>	
<i>Fonti Normative:</i>		<b>pag. 1</b>
<b>Art. 1</b>	<i>Attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto</i>	<b>pag. 1</b>
<b>Art. 2</b>	<i>Definizione</i>	<b>pag. 1-2</b>
<b>Art. 3</b>	<i>Autorizzazione</i>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 4</b>	<i>Programmazione Numerica delle Autorizzazioni</i>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 5</b>	<i>Requisiti e Condizioni all'Ottenimento dell'Autorizzazione</i>	<b>pag. 2-3</b>
<b>Art. 6</b>	<i>Soggetti Richiedenti l'Autorizzazione</i>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 7</b>	<i>Domanda di Rilascio Autorizzazione</i>	<b>pag. 3-4</b>
<b>Art. 8</b>	<i>Inizio dell'Attività</i>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Locali e Studi</i>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Capacità Finanziaria</i>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 11</b>	<i>Responsabilità Professionale</i>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 12</b>	<i>Modifiche al Rilascio dell'Autorizzazione</i>	<b>pag. 6-7</b>
<b>Art. 13</b>	<i>Trasferimento Sede</i>	<b>pag. 7-8</b>
<b>Art. 14</b>	<i>Ulteriori Soggetti Esercenti l'Attività di Consulente dei Mezzi di Trasporto</i>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 15</b>	<i>Attività dello Studio di Consulenza</i>	<b>pag. 8-9</b>
<b>Art. 16</b>	<i>Ricevuta di Consegna dei Documenti di Circolazione del Mezzi di Trasporto o dei Documenti di Abilitazione alla Guida</i>	<b>pag. 9-10</b>
<b>Art. 17</b>	<i>Conservazione dei Documenti</i>	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 18</b>	<i>Cessazione dell'Attività</i>	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 19</b>	<i>Sospensione dell'Attività</i>	<b>pag. 11</b>
<b>Art. 20</b>	<i>Vigilanza</i>	<b>pag. 11</b>
<b>Art. 21</b>	<i>Vigilanza sul Versamento dell'I.P.T.</i>	<b>pag. 11-12</b>
<b>Art. 22</b>	<i>Applicazione delle Sanzioni Amministrative</i>	<b>pag. 12</b>
<b>Art. 23</b>	<i>Sospensioni e Revoca dell'Attività</i>	<b>pag. 12-13</b>
<b>Art. 24</b>	<i>Accesso agli Uffici Pubblici</i>	<b>pag. 13-14</b>
<b>Art. 25</b>	<i>Termini di Procedimento di Rilascio Autorizzazione</i>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 26</b>	<i>Modalità di rilascio delle Autorizzazioni</i>	<b>pag. 14-15</b>
<b>Art. 27</b>	<i>Esenzioni</i>	<b>pag. 15-16</b>
<b>Art.28</b>	<i>Attività di formazione professionale</i>	<b>pag. 16</b>
<b>Art.29</b>	<i>Norma di rinvio</i>	<b>pag. 16</b>

